



COMUNE DI OLEGGIO **ORIGINALE**

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 27 GIU 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

N. Determinazione Area Urbanistica/0000019 - del 27/06/2012

OGGETTO: VALLE TICINO SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA IN VIA VECCHIA TICINO

il Dirigente dell'Area Tecnica

nominato con provvedimento del Sindaco n. 48, del 21.12.2009 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO che la società VALLE TICINO SRL – LOCALITA' SAN GIOVANNI – 28047 OLEGGIO (NO) in data 28/11/2009 prot. 33868 ha inoltrato ai sensi delle LL.RR. 69/1978 e 44/2000 richiesta di autorizzazione per l'estrazione di sostanze di cava per anni 2 (due) sui terreni siti nel Comune di Oleggio – Via Vecchia Ticino identificati al foglio 23 mappali 43-38-41-42-40-39-51-52-57-56-55-54-53;

VISTO che il progetto presentato dalla società prevede la durata complessiva dei lavori di escavazione pari a 2 (due) anni, determinati sulla base delle esigenze di approvvigionamento della ditta esercente e sulla base della quantità di materiale potenzialmente asportabile pari a mc 230.114 su una superficie di scavo al p.c. pari a mq 63.356;

PRESO ATTO della nota prot. n. 183146 del 27/10/2011 della Provincia di Novara Settore: Ambiente, Ecologia, Energia – Funzione Acque e Territorio – Ufficio Risorse Idriche con la quale è stato trasmesso il parere finale favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 32 L.R. 44/2000;

VISTA la deliberazione G.C. n. 120 del 31/05/2012 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Oleggio e la società Valle Ticino srl per l'esercizio di attività estrattiva;

VISTA la dichiarazione del Dottor Domenico Polito Notaio in Borgomanero – Via Dei Mille 17 dalla quale risulta che con atto sottoscritto in data 25 giugno 2012, in corso di registrazione, è stata stipulata la convenzione di cui sopra;

VISTA la polizza fideiussoria per cauzioni n. 072133447 del 25/06/2012 della ALLIANZ SPA – DIVISIONE ALLIANZ RAS – VIA IV NOVEMBRE 35 – 28021 BORGOMANERO con il seguente oggetto della garanzia “coltivazione di cave – cava di sabbia e ghiaia con recupero ad uso agricolo in Oleggio, Via Vecchia Ticino” per l'importo garantito di € 86.500,00;

VISTA la polizza fideiussoria per cauzioni n. 072133450 del 25/06/2012 della ALLIANZ SPA – DIVISIONE ALLIANZ RAS – VIA IV NOVEMBRE 35 – 28021 BORGOMANERO con il seguente oggetto della garanzia “definitiva asfaltatura strada comunale Via Vecchia per il Ticino” per l'importo garantito di € 35.000,00;

VISTA la visura camerale pervenuta in data 22/06/2012 prot. 16254 dalla C.C.I.A.A. di Novara dalla quale nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA la L.R. 26 aprile 2000 n. 44;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINA

di autorizzare la società VALLE TICINO SRL – LOCALITA' SAN GIOVANNI – 28047 OLEGGIO (NO) allo svolgimento dell'attività di estrazione di sostanze di cava in Oleggio – Via Vecchia Ticino sui terreni identificati al foglio n. 23 mappali 43-38-41-42-40-39-51-52-57-56-55-54-53, in conformità alle condizioni e prescrizioni tecniche risultanti dal parere conclusivo della Provincia di Novara Settore: Ambiente, Ecologia, Energia – Funzione Acque e Territorio – Ufficio Risorse Idriche trasmesso con nota prot. 183146 del 27/10/2011, che allegate alla presente formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e con le modifiche apportate dalla convenzione in merito alla durata dell'autorizzazione e alle modalità di delimitazione dell'area oggetto di escavazione.

La presente autorizzazione ha durata di anni 2 (due) dalla data di effettivo inizio della coltivazione di cava che dovrà essere iniziata entro il 15/09/2012.

Per effetto della deliberazione G.C. n. 55 del 28/03/2011 gli orari di conferimento dovranno essere i seguenti: orario solare dalle ore 7,30 alle ore 17,30; orario legale dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

La coltivazione di cava dovrà essere effettuata dal 15 settembre al 15 aprile, al di fuori del periodo primaverile ed estivo.

Si precisa che la presente autorizzazione è subordinata al pagamento di diritti di escavazione previsti dall'art. 6 della L.R. 14/2006 con le modalità approvate con D.G.R. Piemonte n. 7-8070 del 28/01/2008 e successivi adeguamenti precisando sin d'ora che i pagamenti dovuti al Comune dovranno essere suddivisi in due rate (acconto e saldo) rispettivamente con scadenza 30/06 e 31/12. Per l'anno 2012 la rata sarà unica con scadenza 31/12. Per l'anno 2014 la rata a saldo dovrà essere versata entro il 31/01. I pagamenti dovuti alla Regione Piemonte dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio dell'anno successivo per il quale il tributo è dovuto. Per la certificazione del materiale coltivato, sulla quale deve essere calcolato l'importo da versare, si dovrà fare riferimento alle procedure di cui all'art. 4 della D.G.R. sopra richiamata.



Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe
Giuseppe Scaramozzino

ALLEGATI:

- prescrizioni tecniche risultanti dal parere conclusivo della Provincia di Novara Settore: Ambiente, Ecologia, Energia – Funzione Acque e Territorio – Ufficio Risorse Idriche trasmesso con nota prot. 183146 del 27/10/2011;
- relazione tecnica;
- relazione tecnica ambientale;
- elaborato grafico – estratto scala 1:5.000 carta tecnica regionale;
- elaborato n. 1 – planimetria di rilievo;
- elaborato n. 2 – planimetria di progetto;
- elaborato n. 3 – sezioni di progetto;
- elaborato n. 4 – sezioni di dettaglio;
- relazione tecnica integrativa



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Cava di Sabbia e Ghiaia con recupero ad uso agricolo in località San Giovanni del Comune di Oleggio esercita dalla Ditta Valle Ticino S.r.l.

La Conferenza:

- esaminata la domanda del Dicembre 2009 presentata ex art. 8- 10 L.R. 22/11/1978 n. 69 e la documentazione allegata;
- valutati gli esiti delle precedenti sedute del 18/02/2010, del 06/09/2010, del 6/10/2010 e del 03/10/2011;
- visti gli atti integrativi trasmessi all'amministrazione provinciale il 19/07/2011 costituenti documentazione tecnica così come previsto dalle vigenti leggi in materia estrattiva;
- preso atto della richiesta di sospensione del procedimento da parte della Ditta nel corso della conferenza di Servizi del 6/10/2010 e della successiva richiesta di riavvio del Settembre 2011;
- preso atto dell'approvazione del PAEP con D.C.R. n.120-29781 del 21/7/2011, che costituisce strumento di pianificazione settoriale a valenza territoriale dando attuazione ai contenuti del Ptr-Ovest Ticino, approvato con D.C.R. N. 417 11196 del 23/07/1997, limitatamente agli aspetti relativi alle attività estrattive ricadenti all'interno dei territori disciplinati dallo stesso;
- vista l'autorizzazione paesaggistica comunale n. 42 del 21/09/2010

esprime il seguente parere:

in considerazione dei rilievi sottolineati nella relazione istruttoria e nei successivi interventi esprime **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, per anni due a far data dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Oleggio**, alle condizioni di seguito indicate.

1. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale di Oleggio ed alla Provincia di Novara, ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25/11/1996, n. 624.

In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare sempre alla Provincia di Novara il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996, revisionato secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 1.1. Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:
 - 1.1.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla ditta istante: Foglio n. 21 pp.cc. 215,216,217,218 e 250 e Foglio n. 23 pp.cc. 38,39,40,41,42,43, 51,52,53,54,55,56 e 57.
 - 1.1.2. siano ben distinti i due lotti di lavorazione così come previsti dalle tavole di progetto. Tale delimitazione dovrà essere costituita da rete ad alta visibilità e dovrà essere mantenuta fino al completo recupero del singolo lotto. Il secondo lotto dovrà essere scavato solo al completamento del recupero del primo lotto;
 - 1.1.3. durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
 - 1.1.4. le massime profondità degli scavi non superino i 4,20 mt. dal piano campagna, e in ogni caso non siano spinti al di sotto della quota assoluta di 188,00 m s.l.m., indicati negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta, e comunque con il rispetto del franco di sicurezza della falda di 2 metri;
 - 1.1.5. l'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri e che venga eseguita la recinzione dell'area degli scavi aperti che costituiscono pericolo per la sicurezza, ai sensi del D.P.R. 128/59 "Norme di Polizia Mineraria"
 - 1.1.6. prima dell'inizio dei lavori siano posizionati n. 2 caposaldi quotati eseguiti in contraddittorio con l'ufficio provinciale, atti a consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo. La loro ubicazione e la relativa monografia dovrà essere indicata in apposita planimetria di appoggio planoaltimetrico, e dovrà essere trasmessa alla Provincia di Novara unitamente alla comunicazione di inizio lavori;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

- 1.1.7. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere per fasi successive al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - 1.1.8. i fronti durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
 - 1.1.9. la profilatura dei raccordi planimetrici nella configurazione finale dovrà presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
 - 1.1.10. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente parere, oltre che alle indicazioni contenute all'interno dell'art.17 delle N.T.A del PAEP;
 - 1.1.11. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche.
 - 1.1.12. in fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate;
 - 1.1.13. la ditta istante sia tenuta a presentare un aggiornamento del piano topografico della cava con planimetria e relative sezioni ed una relazione in merito ai quantitativi di materiale asportato (vedere p.to 1.3);
 - 1.1.14. la coltivazione di cava dovrà essere **effettuata da ottobre a marzo, al di fuori del periodo nel periodo primaverile ed estivo;**
 - 1.1.15. le operazioni di escavazione dei primi strati di terreno dovranno essere opportunamente supervisionate da personale competente per la valutazione del rischio archeologico, secondo le modalità concordate con la competente Soprintendenza;
 - 1.1.16. dovranno essere eseguiti rilievi piezometrici con cadenza trimestrale. Almeno 2 giorni prima del rilievo occorre che sia data opportuna comunicazione circa la data e l'ora dell'effettuazione delle misure, a mezzo fax, a Comune e Provincia; ed entro i 2 giorni successivi al rilievo, occorre che sia trasmessa al seguente indirizzo e-mail le misurazioni registrate (bonifiche@provincia.novara.it).
- 1.2. Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:
- 1.2.1. la coltre di terreno vegetale della potenza media di 50 cm sia accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora non appena possibile dopo la coltivazione;
 - 1.2.2. gli interventi di rinaturalizzazione previsti in progetto devono essere eseguiti contemporaneamente ai lotti medesimi;
 - 1.2.3. le scarpate della cava nella configurazione finale presentino inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
 - 1.2.4. si provveda a sistemare i raccordi planimetrici di cava di cui al punto precedente con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
 - 1.2.5. al termine della coltivazione dei singoli lotti il piazzale di cava risultante venga riutilizzato ai fini agricoli e sia preparato per le successive semine o impianti;
 - 1.2.6. unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmessa a Provincia e a Comune una relazione agraria e pedologica ante-operam. Tale attestazione costituirà criterio per la valutazione finale del recupero agrario al termine dell'intervento di escavazione;
 - 1.2.7. la disposizione delle specie arboree ed arbustive dovrà essere a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;
 - 1.2.8. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
 - 1.2.9. siano eseguiti gli inerbimenti con le tecniche e le sementi previste in progetto;
 - 1.2.10. sulle superfici di raccordo previo riporto di terreno vegetale siano eseguite semine atte al loro reinserimento nel contesto agrario della zona
 - 1.2.11. vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

- 1.2.12. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere conclusi tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 1.2.13. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 1.2.14. si fa presente inoltre che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale avvii immediatamente le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'incameramento della cauzione;
- 1.3. la ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici entro ogni anno di autorizzazione. Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti interessate (entro il 28 febbraio di ogni anno su quanto realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente) sono i seguenti:
- l'elaborazione di un piano quotato in scala non inferiore a 1:2.000, eseguito secondo le indicazioni del p.to 1 dell'art.15bis del PAEP;
 - rilievo freaticometrico effettuato a cadenza trimestrale sui piezometri degli elaborati progettuali, agganciato al piano quotato, unitamente alla serie di controlli freaticometrici eseguiti nel corso dell'anno di riferimento;
 - previsioni esecutive del recupero da realizzare nel corso dell'anno per il completamento del recupero del primo lotto (entro marzo), nonché consuntivo delle opere realizzate entro il Dicembre dell'anno precedente;
 - compilazione scheda di rilevamento contenuta all'interno del Piano di Monitoraggio al PAEP;
- 1.4. In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in Euro 86.500,00 (Euro ottantaseimilacinquecento/79). La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b) delle prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale;
 - 4) la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978, si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto, e che idonea informativa circa tale svincolo di fidejussione sia tempestivamente trasmesso all'Amministrazione Provinciale;
- c) L'autorizzazione Comunale, relativa al presente parere dovrà essere inviata a tutti i componenti la Conferenza.

Visto:

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi Iorio)



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

27 GIU 2012

ESECUTIVA DAL

PUBBLICAZIONE N. 991

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

27 GIU 2012

OLEGGIO.....



IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa agli Uffici:

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031